

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2013.19

Sentenza del 3 giugno 2013

Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,
Presidente,
Cancelliere Davide Francesconi

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dalla Procuratrice federale Dounia
Rezzonico

contro

A., patrocinato dall'avv. Edy Albisetti

Oggetto

Ripetuto riciclaggio di denaro, ripetuta falsità in documenti, infrazione alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Considerato che:

- con scritto del 1° marzo 2013 il qui imputato, per il tramite del suo difensore, ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che si proceda nei suoi confronti con rito abbreviato ai sensi degli art. 358 e segg. CPP;
- ciò posto, in data 5 marzo 2013 il MPC ha deciso sull'attuazione della procedura abbreviata, accogliendo la richiesta di A.;
- il 19 aprile 2013 il MPC ha comunicato all'imputato l'atto d'accusa ex art. 360 CPP, assegnandogli un termine per determinarsi in merito;
- l'atto di accusa del 19 aprile 2013 recita in particolare quanto segue:

**"Atto d'accusa (procedura abbreviata)
Artt. 360 e segg. CPP**

[omissis]

1. Fatti contestati (art. 360 cpv. 1 lett. a CPP in combinazione con l'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP)

1.1 Riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP

per avere

*a U. e a V.,
tra il febbraio 2008 e l'aprile 2008,
in almeno 5 occasioni,
in qualità di amministratore di fatto della società AA. SA,
per conto e in favore di B.,
intenzionalmente, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca dei valori patrimoniali provento dei traffici internazionali di stupefacenti del tipo cocaina tra WW. e VV., messi in atto tra il 2003 ed il 2008 da B. e C.,
sapendo o dovendo presumere la provenienza criminale dei valori patrimoniali,
per un importo complessivo di CHF 1'195'658.--¹,*

e meglio per avere

*a V.,
l'11 febbraio 2008,
preso in consegna l'importo di EUR 250'000.--² a contanti da B., importo di pertinenza di quest'ultimo,
e depositato lo stesso importo, sempre a contanti, a favore del conto clienti n. 1, intestato alla società AA. SA, presso la banca BB. di V.;*

¹ CHF 800'000.-- + EUR 250'000.-- (al tasso di cambio del 4 aprile 2008).

² Corrispondenti a CHF 399'930.--.

a V.,
il 12 febbraio 2008,
bonificato dal conto n. 1, intestato alla società AA. SA, presso la banca BB. di V., l'importo di EUR 250'000.--³,
a favore del conto n. 2, intestato alla società, riconducibile a B., CC. LTD, presso la banca DD.,
importo poi ritornato al mittente dalla banca DD.;

a V.,
il 4 aprile 2008,
bonificato dal conto n. 1, intestato alla società AA. SA, presso la banca BB. di V., l'importo di EUR 250'000.--⁴,
a favore del conto n. 3, intestato alla società EE. AG, presso la banca BB. di V., società di cui di fatto disponeva A.;

a V.,
il 4 aprile 2008,
bonificato dal conto n. 3, intestato alla società EE. AG, presso la banca BB. di V., l'importo di EUR 250'000.--⁵,
a favore del conto n. 2, intestato alla società CC. LTD, presso la banca DD.;

a U.,
il 29 aprile 2008,
preso in consegna l'importo di CHF 800'000.-- a contanti da B., importo di pertinenza di quest'ultimo, e depositato lo stesso importo presso un notaio per l'esercizio del diritto di compera del fondo n. 4 di W.

1.2 Falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP

1.2.1. per avere,
a X., a V., a U. e a Y.,
tra il 29 agosto 2002 ed il 3 luglio 2008,
in almeno 5 occasioni,
intenzionalmente,
al fine di procacciare a sé un indebito profitto,
fatto attestare, da D. (amministratore formale della società FF. SA) o da E. (collaboratrice di A.), nel
formulario A, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, quale l'identità dell'avente
economicamente diritto di relazioni bancarie accese in Svizzera,
indicando F. quale avente economicamente diritto dei beni ivi depositati, fatto non corrispondente
alla realtà,

e meglio per avere,

a X. e a U.,
il 29 agosto 2002,
fatto attestare, contrariamente alla verità, che F. fosse l'avente economicamente diritto dei beni
depositati sulla relazione bancaria n. 5, accesa dalla società FF. SA presso la banca GG. di U.,
facendo firmare a D. il formulario A di detta relazione;

a U.,
l'8 marzo 2007,
fatto attestare, contrariamente alla verità, che F. fosse l'avente economicamente diritto dei beni
depositati sulla relazione bancaria n. 6, accesa dalla società FF. SA presso la banca HH. di U.,
facendo firmare a D. il formulario A di detta relazione;

a V.,
il 26 febbraio 2008,
fatto attestare, contrariamente alla verità, che F. fosse l'avente economicamente diritto dei beni
depositati sul conto bancario n. 7, acceso dalla società EE. AG presso la banca BB.,

³ Corrispondenti a CHF 399'803.--.

⁴ Corrispondenti a CHF 395'658.--.

⁵ Corrispondenti a CHF 395'658.--.

facendo firmare a E. il formulario A di detto conto;

*a V.,
il 26 febbraio 2008,
fatto attestare, contrariamente alla verità, che F. fosse l'avente economicamente diritto dei beni depositati sul conto bancario n. 3, acceso dalla società EE. AG presso la banca BB.,
facendo firmare a E. il formulario A di detto conto;*

*a X. e a Y.,
il 3 luglio 2008,
fatto attestare, contrariamente alla verità, che F. fosse l'avente economicamente diritto dei beni depositati sulla relazione n. 8, accesa dalla società FF. SA presso la banca BB. a UU.,
facendo firmare a D. il formulario A di detta relazione.*

- 1.2.2. *per avere,
in circostanze di luogo non meglio determinate, ma probabilmente a U. e presso gli uffici della AA. SA di X.,
nel dicembre 2007, verosimilmente il 17 dicembre 2007,
in un'occasione,
in correatà con G.,
al fine di procacciare a B. un indebito profitto, permettendo il trasferimento dell'importo di EUR 250'000.-- di pertinenza dello stesso dalla VV. al WW.,
intenzionalmente fatto attestare, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, ovvero che G. fosse l'avente economicamente diritto dell'importo di EUR 250'000.--,
redigendo una convenzione fiduciaria, tra la società EE. AG e G., relativa alla partecipazione all'aumento di capitale sociale della società CC.,
facendola firmare a E. a nome della società EE. AG e a G.,
e fatto uso, a scopo di inganno, di tale documento nei confronti della banca BB., al fine di plausibilizzare il trasferimento di detto importo in WW. a favore della società CC. summenzionata.*

1.3 Infrazione alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE), art. 29 LAFE

*per avere
a Z.,
nel maggio 2008,
in un'occasione,
intenzionalmente dato alla competente autorità LAFE di Locarno indicazioni inesatte o incomplete su fatti rilevanti per l'obbligo dell'autorizzazione o per l'autorizzazione stessa,*

e meglio per avere,

*fatto attestare,
contrariamente alla verità,
a F. di essere unico ed esclusivo avente diritto economico della società FF. SA e che l'importo di CHF 2'515'700.--, versato dalla FF. SA per l'acquisto della particella n. 4 DI W., era stato finanziato, per un importo pari a CHF 1'015'700.--, da fondi propri della società e apporti correntista, effettuati dallo stesso F.,
allorquando CHF 800'000.-- erano stati versati da B., cittadino italiano,
dichiarazione, quella di F., presentata alla competente autorità LAFE di Locarno in occasione dell'acquisto da parte della FF. SA della particella n. 4 di W.*

[omissis]

4. Oggetti e valori patrimoniali sequestrati (art. 326 cpv.1 lett. c CPP)

4.1 Elenco oggetti ancora sotto sequestro con rinvio agli atti del procedimento n. SV.08.0147

Ai sensi degli artt. 69 e segg. CP e con riferimento alle seguenti tabelle, viene mantenuto il sequestro a fini probatori dei seguenti oggetti nell'ambito del procedimento penale federale n. SV.08.0147.

Oggetti sequestrati presso la società AA. SA in data 06.10.2008 e 14.10.2008	Documento numero	Vol. n.
Classificatore blu etichettato FF. SA – Estratti RC – UEF – pratiche LAFE Mapp. 4	da 08-002-001-0001 a 08-002-001-0294	45
Classificatore blu etichetta to FF. SA – W. Mapp. 4	da 08-002-001-0295 a 08-002-001-0315	46
Classificatore blu etichettato FF. SA – W. Mapp. 4	da 08-002-001-0316 a 08-002-001-0578	47
Classificatore blu etichettato FF. SA – banche BB. – banca GG.	da 08-002-001-0579 a 08-002-001-0595	48
1 scatola archivio grigia FF. SA – Rogiti ecc.	da 08-002-001-0596 a 08-002-001-0692	49
2 mappette trasparenti contenenti doc. OAD FF. SA (11)	da 08-002-001-0693 a 08-002-001-0702	50
Classificatore nero privo di etichetta contenente documentazione EE.	da 08-002-001-0703 a 08-002-001-0751	51
Mappetta trasparente contenente convenzione fiduciaria tra A. e EE. AG	da 08-002-001-0752 a 08-002-001-0839	52
Mappetta trasparente contenente Doc. OAD EE. AG (51)	da 08-002-001-0840 a 08-002-001-0855	52
Mappetta trasparente contenente Doc. WW. (43)	da 08-002-001-0856 a 08-002-001-0890	52
Mappetta trasparente contenente Doc. WW. (43)	da 08-002-001-0891 a 08-002-001-0945	52
Fotocopia fattura n. 7385 all'attenzione di B./XX. con indicazione manoscritta "ricevuto 10'000 3/1/08"	08-002-001-0946	52
Mappetta trasparente contenente Doc. OAD CC. (45)	da 08-002-001-0947 a 08-002-001-0953	52
Documenti originali manoscritti dei verbali di riunione con B.	da 08-002-001-0954 a 08-002-001-0985	52
- 4 fogli estratti conto BB. n. 1 - 2 ricevute di versamento 11 e 12.02.08 conto BB. n. 1 - 1 fotocopia contratto di locazione per i locali di U., trapassato a AA. dal precedente conduttore (presumibilmente)	da 08-002-001-0986 a 08-002-001-0992	52

Oggetti sequestrati presso l'appartamento di B., in data 22.08.2008	Documento numero	Vol. n.
Convenzione tra B. e FF. SA del 28 aprile 2008	da 08-001-001-0016 a 08-001-001-0017	43

Documentazione sequestrata presso la banca BB., con ordine del 10.10.2008	Documento numero	Vol. n.
Conto AA. SA		
Documentazione relativa ai chiarimenti speciali	da 7-003-004-000-099 a 7-003-004-000-205	24
Documentazione conto corrente EUR N. 1	7-003-001-010-001 7-003-001-010-035	22
Conto EE. AG		
Documentazione relazione bancaria	7-003-003-001-001 7-003-003-004-006	23

Documentazione sequestrata presso la banca GG., U., con ordine del 10.10.2008	Documento numero	Vol. n.
Conto FF. SA		

Documentazione conto n. 5	da 7-004-001-001-001 a 7-004-001-003-002	26
Documentazione sequestrata presso la banca II., Y., con ordine del 14.08.2012	Documento numero	Vol. n.
Conto FF. SA		
Documentazione conto n. 8	07-003-011-001-0001 07-003-011-006-0029	25
Documentazione sequestrata presso la banca HH. SA, U., con ordine del 14.08.2012	Documento numero	Vol. n.
Conto FF. SA		
Documentazione conto n. 6	da 7-022-001-001-001 a 7-022-001-008-007	37
Documentazione richiesta presso Autorità di I Istanza LAFE c/o Ufficio del Registro Fondiario di Locarno	Documento numero	Vol. n.
Documentazione relativa alla società FF. SA	da 19-014-001-0003 a 19-014-001-0088	141

Gli oggetti soprammenzionati si trovano presso il Ministero pubblico della Confederazione, sede distaccata di Lugano.

4.2 Elenco valori patrimoniali sequestrati con rinvio agli atti del procedimento n. SV.08.0147

Data sequestro	Importo sotto sequestro di pertinenza di A.	Ubicazione valori patrimoniali	Sequestrati da	Documento numero	Vol.
08.10.2008		Banca Nazionale Svizzera Berna	Ministero pubblico della Confederazione	7-008-000-000-001	35
01.10.2009	CHF 200'000			16-002-000-0091	93

5. Spese d'istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d CPP)

Le spese totali del procedimento ammontano a CHF 16'160.80, di cui CHF 2'053.30 disborsi e CHF 14'107.50 emolumenti (allegati 1 e 2 al presente atto d'accusa). L'importo di CHF 225.60 (spese carcerarie) è a carico della Cassa federale e l'importo di CHF 15'935.20 è a carico di A..

[omissis]

7. Entità della pena (art. 360 cpv. 1 lett. b e g CPP)

7.1 A. è autore colpevole di:

riciclaggio di denaro,
fatti avvenuti tra il febbraio 2008 e l'aprile 2008,
a U. e a V.,
reato previsto all'art. 305^{bis} CP;

falsità in documenti,
fatti avvenuti tra il 29 agosto 2002 ed il 3 luglio 2008,
a X., a V., a U. e a Y.,
reato previsto all'art. 251 CP.

Infrazione alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)
fatto avvenuto nel maggio 2008,

a Z.,
reato previsto all'art. 29 LAFE.

- 7.2. A. è condannato a una pena pecuniaria di 240 (duecentoquaranta) aliquote giornaliere a CHF 110.-- (centodieci) cadauna (artt. 34 e segg. CP), corrispondenti alla somma complessiva di CHF 26'400.-- (ventiseimilaquattrocento), dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 2 (due) giorni. L'esecuzione della pena pecuniaria viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 e segg. CP). In caso d'insuccesso del periodo di prova viene applicato l'art. 46 CP.
- 7.3. A. viene inoltre sanzionato con una multa di CHF 3'000.-- (tremila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 42 cpv. 4 e 106 cpv. 2 CP).
- 7.4. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali per un importo di CHF 15'935.20, indicate al punto 5, così come della tassa di giustizia. Quest'ultima sarà fissata dal Tribunale adito.
- 7.5. Per quanto concerne l'importo sequestrato di CHF 200'000.--, di pertinenza di A. e che non è risultato essere stato oggetto di riciclaggio, in accordo con quest'ultimo ed in vista del pagamento della multa di cui al punto 7.3. e delle spese procedurali di cui al punto 7.4., l'importo di CHF 18'935.20 è trattenuto dal MPC, mentre l'importo restante, pari a CHF 181'064.80 è dissequestrato in favore di A.
- 7.6. In applicazione dell'art. 74 LOAP, viene designato il Cantone Ticino quale Cantone competente per l'esecuzione della condanna.

8. Proposte per decisioni giudiziarie successive (art. 326 cpv. 1 lett. g CPP)

Nessuna.

[omissis]"

- in data 22 aprile 2013 A. ha accettato l'atto di accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2 CPP che recita: "Accetto irrevocabilmente l'atto d'accusa con la proposta di pena del 19 aprile 2013 nell'ambito della procedura abbreviata n. SV.13.0305-REZ e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso";
- l'atto d'accusa datato 19 aprile 2013 essendo stato accettato dalle parti, in applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 cpv. 2 lett. b CPP nonché art. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 2 LOAP, in data 24 aprile 2013 il pubblico ministero lo ha trasmesso con il fascicolo alla Corte penale del Tribunale penale federale, postulando che essa statuisca nella composizione monocratica;
- il 25 aprile 2013 la scrivente Corte penale ha ricevuto l'atto d'accusa in questione;
- in data 26 aprile 2013 il Presidente della Corte adita ne ha disposto la composizione monocratica, comunicandola alle parti;

- la pena detentiva proposta dal MPC è inferiore a cinque anni, così come richiesto nell'art. 358 cpv. 2 CPP;
- l'atto di accusa rispecchia i requisiti dell'art. 360 cpv. 1 CPP;
- la direzione della procedura ha di seguito staccato le citazioni di rito nonché disposto l'acquisizione dell'estratto del casellario giudiziale elvetico;
- in applicazione dell'art. 361 cpv. 1 CPP, in data odierna la Corte penale del Tribunale penale federale ha svolto il pubblico dibattimento alla presenza delle parti;
- come disposto nell'art. 361 cpv. 4 CPP, la Corte non ha esperito alcuna procedura probatoria;
- in casu, la procedura abbreviata risulta conforme al diritto e opportuna, segnatamente nell'ottica dell'economia procedurale;
- interrogato nel quadro dell'odierno dibattimento, l'imputato ha ammesso i fatti in misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall'art. 361 cpv. 2 CPP;
- anche in occasione del pubblico dibattimento, sia il MPC che la difesa dell'imputato si sono espressi sulla commisurazione della pena da irrogare, così come proposta dalle parti;
- in occasione del pubblico dibattimento, le parti hanno accettato di modificare la proposta di dispositivo di cui all'atto d'accusa, eliminando in particolare i riferimenti temporali, nonché precisando le disposizioni legali applicabili alla fattispecie, e meglio nel senso proposto dalla direzione del procedimento e riportato nel dispositivo della presente sentenza;
- con riferimento all'adeguatezza della sanzione proposta, il tribunale verifica se la pena impartita è adeguata a norma degli art. 47 e segg. CP;
- le pene richieste devono ossequiare le normative relative alla commisurazione della pena e risultare pertanto adeguate (art. 362 cpv. 1 lett. c CPP);
- in casu, le sanzioni proposte con l'atto di accusa in parola, lungi dall'essere severe, considerato in particolare il considerevole importo di denaro oggetto di riciclaggio, nonché il carattere ripetuto delle infrazioni, sono tuttavia da ritenersi

ancora nei limiti dell'adeguatezza - benché si collochino al confine con l'indulgenza - alla luce in particolare del fatto che da allora l'imputato ha tenuto buona condotta;

- l'estratto aggiornato del casellario giudiziale svizzero relativo all'imputato non contiene in effetti alcuna menzione oltre a quelle relative alle procedure pendenti dinanzi a questa Corte, e l'imputato non risulta aver più interessato la giustizia a far tempo dai fatti qui in esame;
- come evidenziato *supra*, le condizioni per l'applicazione della procedura abbreviata sono di riflesso adempiute, come sono pure rispettati i presupposti di cui agli art. 358 e segg. CPP;
- le fattispecie penali e le sanzioni figuranti nell'atto d'accusa vengono di seguito recepite nella sentenza (art. 362 cpv. 2 CPP);
- in applicazione dell'art. 74 LOAP, l'esecuzione viene affidata alle autorità del Cantone Ticino;
- il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2 CPP e contrario in relazione con l'art. 424 cpv. 1 CPP);
- che, nel caso in esame, le spese elencate nell'atto di accusa paiono conformi agli art. 1 e segg. RSPPF;
- per quanto attiene ai valori patrimoniali sequestrati a A., ammontanti a fr. 200'000.--, gli stessi vengono dissequestrati e a quest'ultimo restituiti, previa compensazione dell'importo necessario a copertura delle spese procedurali nonché per il pagamento della multa, conformemente ai combinati disposti di cui agli art. 267 cpv. 3, 268 e 424 cpv. 4 CPP (v. anche SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1857, pag. 853; RIKLIN, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 7 ad art. 442 CPP; CAVALLO, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010 n. 16 ad art. 442 CPP);
- gli emolumenti nella presente procedura di primo grado vengono fissati in fr. 2'000.- (art. 5 e 7 lett. a RSPPF);

- in occasione dei pubblici dibattimenti, alle parti è stato rammentato che, tramite la loro accettazione dell'atto d'accusa, esse rinunciano sia allo svolgimento della procedura ordinaria sia all'interposizione di eventuali rimedi giuridici;
- pertanto nulla osta a che la Corte adita possa recepire l'atto di accusa ai sensi dell'art. 362 cpv. 2 CPP, come le modifiche accettate dalle parti in occasione dei pubblici dibattimenti;

Il Presidente pronuncia:

1. A. è riconosciuto autore colpevole di:
 - 1.1 ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} n. 1 CP);
 - 1.2 ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP);
 - 1.3 infrazione alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (art. 29 cpv. 1 LAFE).
2.
 - 2.1 A. è condannato ad una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere, di fr. 110.-- cadauna (art. 34 e segg., 40 e segg. CP), a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 2 giorni.
L'esecuzione è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CP).
 - 2.2 A. è condannato al pagamento di una multa di fr. 3'000.--.
In caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 giorni (art. 42 cpv. 4 e 106 cpv. 2 CP).
3. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali, che ammontano a complessivi fr. 17'935.20.
4. A titolo di compensazione, i valori patrimoniali sequestrati a A. sono impiegati a copertura delle spese procedurali nonché della multa. L'importo residuo è dissequestrato.
5. Il Cantone Ticino è designato quale Cantone d'esecuzione.

Il Presidente notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva per sommi capi.

La motivazione scritta completa della sentenza è consegnata seduta stante brevi manu a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Dounia Rezzonico
- Avv. Edy Albisetti (per sé e per A.)

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Presidente

Il Cancelliere

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell'art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.

Data di spedizione: 03.06.2013